

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5253 del 11/10/2023
Oggetto	Certificazione del completamento degli interventi di bonifica. D.Lgs. 152/2006, art. 248 comma 2. Sito denominato PVF 4806, Via Emilia Ovest n.23 in Comune di Rubiera (RE), ricadente al N.C.T. del Comune di Rubiera al foglio 23 particella n. 232. Proponente EG Italia SpA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5439 del 10/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno undici OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.20928/2022

CERTIFICAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA

D.Lgs. 152/2006, art. 248 comma 2. Sito denominato PVF 4806, Via Emilia Ovest n.23 in Comune di Rubiera (RE), ricadente al N.C.T. del Comune di Rubiera al foglio 23 particella n. 232. Proponente EG Italia SpA.

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la Parte IV, Titolo V "Bonifica di siti contaminati";
- Il D.M. 31/2015 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti;
- la DGR n. 2218 del 21/12/2015 "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati;

Vista la L.R. 30/07/2015 n.13 di riordino delle funzioni amministrative ove, fra l'altro, si stabilisce che la Regione esercita funzioni ambientali attraverso l'ARPAE;

Tenuto conto che è stata stipulata la convenzione tra Provincia, Regione ed ARPAE, prevista dall'art. 15 comma 9 della L.R. n.13 del 30/07/2015, per la delega al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia dell'esercizio delle funzioni ambientali non ricomprese fra quelle regionali oggetto di riordino in base alla stessa legge regionale ed altresì in capo alla Provincia in forza del D.Lgs. 152/2006, tra cui la certificazione di avvenuta bonifica.

Atteso che, a seguito del trasferimento avvenuto in data 14 febbraio 2018 del ramo aziendale della Esso Italiana Srl ad EG Italia SpA, quest'ultima ha assunto la titolarità del procedimento di bonifica ambientale relativamente al sito in oggetto.

Richiamata sinteticamente la pertinente documentazione e gli atti di seguito indicati:

- **Notifica** di superamento o di pericolo concreto o attuale di superamento, delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 e DM 31/2015, da parte di Esso Italiana srl, acquisita da ARPAE al prot. n. 9318 del 26/08/2016;

- **Documento “progetto unico di bonifica”** datato 15/02/2017, trasmesso da Esso Italiana srl ed acquisito da ARPAE al prot. n.1902 del 21/02/2017, discusso dalla Conferenza di Servizi del 16/05/2017, che ha sospeso la valutazione del predetto progetto unico di bonifica in attesa di chiarimenti/integrazioni, come comunicato alla ditta da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni con lettera prot. 9154 del 03/08/2017;
- **Documenti “Riscontro nota ARPA”**, datato 27/11/2017 (trasmesso da Esso Italiana srl ed acquisita da ARPAE al prot. n. 13875 del 27/11/2017) e **“Cronoprogramma attività di indagine e trasmissione esiti analitici marzo 2017 - giugno 2018”**, datato 28/06/2018 (acquisito al prot. ARPAE 8219 del 28/06/2018) trasmessi da EG Italia Spa nel frattempo subentrata ad Esso Italiana srl.
- **“Progetto unico di bonifica, Rev1”** datato 18/01/2019, con rielaborazione dell’analisi di rischio sito specifica relativa alla matrice acque sotterranee, acquisito da ARPAE al prot. n.16424 del 31/01/2019 e valutato positivamente dalla Conferenza di Servizi del 15/03/2019, trasmesso da EG Italia Spa nel frattempo subentrata ad Esso Italiana srl.
- **Determina n.1971 del 18/04/2019** con cui ARPAE ha approvato il documento “Progetto unico di bonifica, Rev.1” con analisi di rischio, datato 18 gennaio 2019, della ditta EG Italia SpA, ed ha autorizza l’attuazione del sopraddetto progetto.
- **Nota del 20/09/2019** di EG Italia SpA, acquisita da ARPAE al prot. 145491 del 23/09/2019, con cui, tra l’altro, si comunica lo spegnimento dell’impianto di messa in sicurezza d’emergenza Pump&Stok (P&S) e l’avvio della prima fase di monitoraggio, consistente in monitoraggi con cadenza trimestrale per un periodo di un anno, come previsto al punto 3) della determina di autorizzazione del 2019.
- **Documenti “Aggiornamento risultati attività prima fase”**, datato 28/08/2020 (prot. ARPAE n. 124000 del 28/08/2020) e **“Rapporto tecnico di aggiornamento delle attività di monitoraggio delle acque sotterranee”**, datato dicembre 2020 (protocollo ARPAE n. 6435 del 18/01/2021), con cui EG Italia SpA trasmette i risultati dei monitoraggi delle acque sotterranee eseguiti in data 26/11/2019, 06/02/2020, 28/05/20220, 04/08/2020 e 12/11/2020, e comunica la conclusione positiva della prima fase di monitoraggio, senza superamento delle CSC di riferimento, e il proseguimento del monitoraggio trimestrale per un ulteriore anno, come previsto al punto 8 della determina di approvazione.
- **Nota ARPAE prot. n. 66172 del 28/04/2021**, con cui considerate le risultanze dei monitoraggi ottenuti nella “prima fase” di monitoraggio e il parere espresso in merito dal Servizio Territoriale di ARPAE con prot. 26301 del 18/02/2021, si da riscontro positivo alla prosecuzione dei monitoraggi, come già previsto al punto 8 della Determina n. 1971 del 18/04/2019.
- **Note di EG Italia spa** (protocolli ARPAE n. 5541 del 15/01/2021, n. 62230 del 22/04/2021, n. 112006 del 16/07/2021 e n. 160852 del 19/10/2021) con cui vengono comunicate le date di monitoraggio delle acque sotterranee, coerentemente al punto 8 della determina di autorizzazione.

- documento “**Trasmissione esiti analitici**” del 31/03/2022, acquisito al prot. n. 54249 del 31/03/2022 riportante gli esiti dei monitoraggi delle acque eseguiti in contraddittorio con ARPAE Servizio Territoriale, in data 09/03/2022.

Richiamato che il sito, ricadente al N.C.T. del Comune di Rubiera al foglio 23 particella n. 232, da visura catastale risulta di proprietà superficaria per 9/9 della ditta Esso Italiana srl e di proprietà di privati per quota complessivamente pari a 18/18.

Vista la richiesta di certificazione del completamento degli interventi di bonifica datata 20/05/2022, trasmessa da EG Italia spa (protocollo ARPAE n. 89548 del 30/05/2022), a cui è allegato il documento “**Relazione tecnica di fine lavori**”, datato maggio 2022, riportante, tra l'altro, la cronistoria delle attività in attuazione del progetto di bonifica e l'attività di collaudo delle acque sotterranee, la tavola riassuntiva delle indagini eseguite, i certificati di analisi dei monitoraggi delle acque eseguiti tra febbraio e novembre 2021 e gli esiti dei monitoraggi delle acque eseguiti in contraddittorio con ARPAE Servizio Territoriale in data 09/03/2022.

Preso atto che dalla documentazione e dagli atti sopra richiamati, in sintesi, risulta che:

A) la **caratterizzazione** eseguita, ha previsto indagini nel suolo e nelle acque sotterranee.
In particolare:

- I risultati delle analisi eseguite sui campioni di suolo hanno mostrato la conformità alle concentrazioni soglia di Contaminazione (CSC) di riferimento della Tabella 1 col.B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla Tabella 1 del DM 31/2015 per tutti i campioni analizzati.
- Le concentrazioni rilevate nelle acque sotterranee sono state confrontate con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di Tabella 2, dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla tabella 2 del DM 31/2015, riscontrando superamenti per i parametri Idrocarburi totali n-esano, MtBE e EtBE; l'acquifero interessato è quello superficiale localizzato ad una profondità di circa 1,55 m da p.c. con deflusso verso nord-est.
- A seguito della presenza di un ponte sollevatore nell'area, riconducibile ad attività di piccola manutenzione meccanica o attività assimilabili, come previsto nel DM 31/2015, nel suolo e nelle acque sotterranee, sono stati ricercati anche Cloruro di vinile, 1,2-Dicloroetano, Tricloroetilene, 1,2-Dicloroetilene, rilevando per tali parametri valori inferiori ai limiti di rivelabilità strumentale e quindi senza alcun superamento delle rispettive CSC.
- In prossimità del vertice Nord-ovest del Punto Vendita è presente un pozzo privato utilizzato per l'approvvigionamento delle acque destinate ai servizi igienici. L'acqua del pozzo è stata oggetto di monitoraggio nel corso del campionamento effettuato in

contraddittorio con ARPAE in data 24/08/2018. Gli esiti analitici delle acque sotterranee prelevate, evidenziano la conformità ai limiti di legge previsti dal D.Lgs.152/2006 con valori al di sotto dei limiti di rilevabilità strumentale.

B) A seguito dei superamenti riscontrati nelle acque sotterranee per idrocarburi n-esano, MtBE e EtBE, dal 28 febbraio 2017 al 18 ottobre 2019, è stato installato e avviato presso il sito un impianto di Pump&Stock, come sistema di **Messa in Sicurezza** delle acque sotterranee, tramite emungimento dai piezometri MW3, MW5 e MW7 e deposito delle acque emunte in cisterne poi inviate ad impianto di smaltimento autorizzato;

C) L' **Analisi di rischio** è stata elaborata utilizzando il software di calcolo Risknet vers.3.0. In particolare la matrice ambientale che ha mostrato il superamento delle CSC è l'acqua sotterranea per la quale si è previsto come percorso di migrazione dei contaminanti la volatilizzazione di vapori dalla falda, in ambiente aperto (outdoor) e in ambiente confinato (indoor). E' stato escluso il percorso diretto di ingestione e di esposizione a contatto dermico in quanto il sito è interamente pavimentato e la lente di acqua sotterranea indagata non è utilizzata per altri scopi.

Quali concentrazioni rappresentative della sorgente (CRS) sono state assunte le massime concentrazioni rilevate in sito.

L'elaborazione dell'analisi di rischio sanitario in modalità diretta della sorgente individuata ha indicato rischio accettabile.

Per la tutela della risorsa idrica sono stati individuati dei punti di conformità (PoC) a valle idraulica delle acque sotterranee del sito corrispondente ai piezometri di monitoraggio MW3, MW6, MW7. Nei suddetti POC si è previsto l'obbligo del rispetto delle Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee (CSC) di Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2 006 e di e Tabella 2 del D.M. 31/2015.

D) Il **Progetto di bonifica**, autorizzato con Determina n.1971 del 18/04/2019, relativo alle acque sotterranee, ha fissato come obiettivo di bonifica per le acque sotterranee, il rispetto ai POC, individuati nei piezometri MW3, MW6 e MW7, delle CSC previste nella Parte Quarta, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2 del D.Lgs. 152/06 e Tabella 2 del D.M. 31/2015, per i parametri: Idrocarburi totali (come n-esano), MtBE e EtBE.

L'intervento di bonifica ha previsto una "prima fase", di ricognizione ambientale, consistente nello spegnimento dell'impianto Pump&Stock presente in sito, ed esecuzione di monitoraggi consecutivi con cadenza trimestrale delle acque sotterranee prelevate dall'intera rete piezometrica (da MW1 a MW11), per un periodo di un anno a partire dal primo mese successivo allo spegnimento dell'impianto Pump & Stock.

In base ai risultati ottenuti nelle campagne di monitoraggio ricadenti nella predetta "prima fase", che hanno mostrato assenza di superamenti delle CSC di riferimento per i parametri analizzati in tutti i piezometri campionati, come previsto al punto 8) della determina n.1971 del 2019, il monitoraggio trimestrale è proseguito per un ulteriore anno, senza dare seguito alla "seconda fase"

consistente nella bonifica del sito utilizzando la tecnologia di Ossidazione chimica in situ (ISCO) congiuntamente alla tecnica di attenuazione naturale controllata (Monitored Natural Attenuation MNA).

Preso atto che:

- la ditta, a seguito di quanto previsto al punto 4) e al punto 8) della Determina, ha provveduto ad effettuare i monitoraggi previsti, iniziandoli in data 26/11/2019 e terminandoli in data 03/11/2021. Gli esiti trasmessi dalla ditta, relativi alle predette campagne di monitoraggio, acquisiti da ARPAE con protocolli n. 124000 del 28/08/2020 e n. 6435 del 18/01/2021 ("prima fase" di monitoraggio) e nella relazione conclusiva dell'attività di bonifica, prot. ARPAE n. 89548 del 30/05/2022 (monitoraggi successivi alla "prima fase"), hanno evidenziato per i parametri monitorati (idrocarburi totali n-esano, MtBE e EtBE) il rispetto ai POC (piezometri MW3, MW6 e MW7) delle CSC di tabella 2 allegato 5 al titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di tabella 2 del DM n° 31/2015, seppur con rispetto dei limiti previsti in ragione dell'incertezza di misura in alcuni campionamenti effettuati ai piezometri MW3 e MW7, per il parametro EtBE.

- come riportato anche nel documento "Relazione tecnica di fine lavori", allegato alla richiesta di certificazione acquisita al protocollo ARPAE n. 89548 del 30/05/2022, la ditta in data 09/03/2022 ha effettuato il campionamento delle acque sotterranee in contraddittorio con Arpae e trasmesso gli esiti analitici di tale campagna. Dai predetti esiti non si riscontrano superamenti degli obiettivi di bonifica approvati con Determina n. 1971 del 18/04/2019 ai piezometri individuati come POC (MW3, MW6 e MW7). E' emersa tuttavia, nelle acque sotterranee prelevate dal piezometro MW9, una concentrazione di idrocarburi totali n-esano di 1380 µg/l, che si discosta in modo evidente dalle concentrazioni riscontrate precedentemente nelle acque prelevate dallo stesso piezometro, che non hanno mai evidenziato superamento delle CSC di riferimento.

Preso atto altresì che la ditta al fine di monitorare la concentrazione anomala di idrocarburi totali n-esano riscontrata, come sopra detto, in MW9 a marzo 2022, ha eseguito ulteriori campagne di monitoraggio delle acque ai POC (in data 24/01/2023 e 28/02/2023) e in MW9 (in data 07/12/2022, 24/01/2023 e 28/02/2023). La relazione e le risultanze degli approfondimenti effettuati, trasmessi dalla ditta ed acquisiti da ARPAE con protocollo n. 47522 del 17/03/2023, hanno evidenziato valori di idrocarburi totali n-esano inferiori alle CSC di tabella 2 allegato 5 al titolo V parte IV del D.Lgs. 152/2006, in linea con quanto riscontrato negli anni precedenti e hanno confermato il rispetto degli Obiettivi di bonifica approvati con Determina ARPAE n. 1971 del 18 aprile 2019 in tutti i piezometri campionati e per tutti i parametri analizzati.

Tenuto conto che secondo la ditta, come indicato nella nota acquisita da ARPAE al prot. n. 47522 del 17/03/2023, la concentrazione anomala di idrocarburi totali riscontrata in MW9 nella

campagna di marzo 2022, può essere dovuta ad un fenomeno di cross contamination a partire dall'attrezzatura di campionamento.

Preso atto inoltre degli esiti dei controlli in contraddittorio e dalle relazioni conclusive, come di seguito esposto:

- nota del Servizio Territoriale di ARPAE, prot. n.83088 del 18/05/2023, in cui lo stesso Servizio riferisce che ha eseguito il campionamento delle acque sotterranee dai piezometri MW3, MW6 e MW7 (POC), in data 09/03/2022. Tale campionamento è stato eseguito in contraddittorio con la ditta, così come previsto al punto 14) della determina n. 1971 del 18/04/2019. I rapporti di prova delle analisi eseguite dal Servizio Territoriale, allegati alla medesima nota, hanno evidenziano il rispetto dei limiti, per i parametri ricercati, previsti tabella 2 allegato 5 al titolo V parte IV del D.Lgs. 152/2006, confermando quanto già riscontrato dalla ditta (vedi sopra).
- relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE, prot. n.192669 del 23/11/2022, in cui, considerati gli accertamenti effettuati dalla stessa ARPAE ed i sopraddetti rapporti di prova, che hanno evidenziato il rispetto ai POC dei limiti previsti dal D.Lgs.152/2006 e del DM 31/2015, esprime nulla osta, per quanto di competenza, al rilascio della certificazione prevista all'art. 248 del D.Lgs.152/2006.
- nota conclusiva del Servizio Territoriale di ARPAE, prot. 162865 del 26/09/2023, in merito alla relazione e alle risultanze degli approfondimenti effettuati dalla ditta EG ITALIA spa, acquisiti da ARPAE con protocollo PG/2023/47522 del 17/03/2023, in cui richiama la Sua relazione tecnica prot. n.192669 del 23/11/2022, ove esprime il nulla osta al rilascio della certificazione, precisando che *"Dalla lettura della relazione e dei rapporti di prova allegati non emergono elementi di natura dubbia, errori od omissioni che possano mettere in discussione le conclusioni alle quali sono pervenuti i tecnici incaricati dalla ditta EG Italia. Tuttavia, considerando che attualmente il Punto vendita carburante è attivo ed è posizionato in area di traffico significativo, si ritiene opportuno suggerire di provvedere alla completa cementazione di tutti piezometri, al fine di evitare che questi costituiscano vie preferenziali di contaminazione."*

Richiamato che l'area relativa al Punto Vendita PVF 4806, Via Emilia Ovest n.23 in Comune di Rubiera (RE), al momento della Conferenza di servizi del 16/05/2017 è stata classificata con la seguente destinazione urbanistica (Certificato di destinazione urbanistica del comune di Rubiera del 18/07/2016):

- *Piano Regolatore generale vigente (PRG): zona omogenea B - sottozona B.3 "lotti liberi (di tipo residenziale" art.60 delle N.T.A.) soggetto in parte alle prescrizioni relative a: alla previsione di pista ciclabile in fregio alla strada comunale.*
- *Per il piano strutturale (PSC) adottato nell'aprile 2014: ambiti di riqualificazione per usi residenziali soggetti a PUA (art.34 delle NTA del RUE, scheda d'ambito ARR8 allegate al*

PSC) soggetto alle prescrizioni in parte relative a: zona ed elementi di interesse storico archeologico (art. 32.2 delle NTA del RUE) il tutto con le prescrizioni di cui gli articoli delle relative Norme Tecniche di attuazione sopra specificate ed in essi richiamati.

Il Consiglio comunale di Rubiera, ha approvato le controdeduzioni alle riserve ed osservazioni agli strumenti urbanistici adottati nel 2014, nelle sedute del 23, 24 e 25 ottobre 2017. Il PSC e il RUE sono entrati in vigore il 27 dicembre 2017, data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art 32, Comma 13, della Legge Regionale E.R. n. 20 del 24 marzo 2000, e s.m.i.. A seguito dell'approvazione della delibera della Regione Emilia Romagna n. 922 del 2017 e degli atti di coordinamento tecnico conseguenti, sono stati apportati i previsti adeguamenti al RUE con delibera di C.C. n.4 del 26 febbraio 2018, confermando, per l'area occupata dalla stazione di servizio per la distribuzione carburanti in oggetto, quanto già previsto dallo strumento urbanistico adottato nel 2014.

- Come ribadito nel corso delle Conferenze di Servizi del 16/05/2017 e del 15/03/2019, tenuto conto del punto vendita in esercizio, come previsto dalla appendice V "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" (elaborato dal gruppo di lavoro istituito e coordinato dall'ISPRA), per la destinazione d'uso si è fatto riferimento all'utilizzo effettivo del sito, ovvero uso commerciale e industriale. Nel momento della dismissione del Punto Vendita dovrà essere preso a riferimento lo scenario futuro previsto dagli strumenti urbanistici, consistente in "ARR - Ambito di Riqualificazione per usi residenziali soggetti a PUA", come previsto nello strumento urbanistico del comune di Rubiera, indicato.

Reso noto che:

- il Responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Autorizzazioni complesse Rifiuti ed effluenti" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Verificato che EG Italia Spa ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori previsti al punto 12.8.5.7 "Certificazione di avvenuta bonifica", di cui al vigente "Tariffario delle prestazioni Arpae";

Su proposta del Responsabile di Procedimento, in base all'istruttoria ed a quanto sopra esposto,

DETERMINA

A) di **CERTIFICARE** il completamento degli interventi bonifica nonché la conformità degli stessi al Progetto approvato da ARPAE con DET. n. 1971 del 18/04/2019.

B) di prescrivere:

- 1) Considerato che attualmente il Punto vendita carburante è attivo ed è posizionato in area di traffico significativo, la ditta deve provvedere alla completa cementazione di tutti i piezometri, al fine di evitare che questi costituiscano vie preferenziali di contaminazione.
- 2) Entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto la ditta deve trasmettere ad ARPAE e Comune apposita relazione con cui indica il completamento dei lavori di chiusura dei piezometri, unendo relazione tecnica illustrante i lavori effettuati e le misure tecnico costruttive adottate per evitare che i pozzi costituiscano vie di infiltrazione di acque e sostanze.
- 3) La ditta dovrà provvedere a rendere il sito oggetto della presente certificazione, coerente all' "ARR - Ambito di Riqualificazione per usi residenziali soggetti a PUA", previsto dallo strumento urbanistico vigente (alla data della Conferenza di Servizi del 16/05/2017 per l'approvazione del Progetto di bonifica con Analisi di Rischio) e confermato in fase di approvazione dello stesso strumento urbanistico, alla dismissione dell'impianto di distribuzione carburanti (per l'eventuale riqualificazione dell'area). In tal caso le concentrazioni riscontrate nel terreno dovranno essere rivalutate in base alla destinazione residenziale, prevista negli strumenti urbanistici comunali, considerando, in particolare, tutti i parametri che nel corso delle indagini ambientali sono risultati superiori alle CSC di col.A Tab. 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

C) di **trasmettere** il presente provvedimento a: EG Italia SpA, Comune di Rubiera, A.U.S.L. Reggio Emilia Dipartimento Sanità Pubblica, Provincia di Reggio Emilia Servizio Pianificazione Territoriale, Sig.ri Giacobazzi Alfredo, Giacobazzi Andrea, Giacobazzi Daniela, Giacobazzi Giorgio e Esso Italiana srl.

Si comunica che:

- Gli obiettivi di qualità del suolo a cui si è fatto riferimento per il procedimento di bonifica nel sito di cui trattasi, sono le CSC di Colonna B, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

- Gli usi del suolo e condizioni del sito sono vincoli da indicare negli strumenti urbanistici comunali (PSC e RUE) vigenti alla data del presente atto.

IL DIRIGENTE determina inoltre

D) **di stabilire che**, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.


E) **di stabilire che** il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

F) **di informare che** contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Si allegano al presente atto le Planimetrie: Tav.2 "Planimetria generale del sito riportante le strutture attualmente presenti e l'ubicazione dei punti di indagine realizzati" datata 05/11/2018 ed allegata alla richiesta di certificazione del completamento degli interventi di bonifica datata 20/05/2022 (protocollo ARPAE n. 89548 del 30/05/2022), e Tav.2 "Stralcio mappa catastale" Foglio 23, mapp. 232, allegata al "Progetto unico di bonifica, Rev1" datato 18/01/2019 (protocollo ARPAE n.16424 del 31/01/2019).

Reggio Emilia, 10/10/2023

IL DIRIGENTE di Arpae
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott. Richard Ferrari
(f.to digitalmente)




Legenda:
 Ubicazione del sito

0	15/01/2019	Prima edizione	M. Nolasco	M. Parisi
Rev.	Data	Objetto	Disegnato	Controlato
	Scala	Tavola		Commissa
	1:1000	2		
Committente				
EG Italia S.p.A.				
Oggetto				
PBL 106870 - PVF 4806				
Rubiera (RE), via Emilia Ovest 23				
Relazione descrittiva dell'impianto di trattamento acque sotterranee				
Elaborato				
Stralicio di mappa catastale				

ARCADIS
 Design & Consultancy
 for natural and
 built assets

Arcadis Italia S.r.l.
 Via Monte Rosa, 93 | 20149 | Milano (MI)
 T. +39 02 00 62 46 65 | F. +39 02 80 42 13
 info@arcadis.it | www.arcadis.com



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.